



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NAPOLI
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Aquilina Picciocchi
Alla udienza con trattazione scritta del 9.2.2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9090/2021 R.G. promossa da:

LOCURCIO MODESTO (C.f. LCRMST71D26A669L) nato a Barletta il 26.04.1971 e residente
in Foggia alla via Emilia Perrone n.42, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Vernola

Contro

Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V Ambito
Territoriale di Foggia - e Liceo Einstein di Cerignola, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417
bis, 1 co. c.p.c., dalla dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo, Dirigente dell'Ufficio V di Foggia,
legalmente domiciliata in via Telesforo n. 25

Oggetto: punteggio per servizio militare non prestato in costanza di nomina.

Con ricorso depositato il 15.12.2021 il ricorrente, inserito nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per l'ambito territoriale di Foggia per il personale ATA (Amministrativo, tecnico e ausiliario) classe AA, AT, CS, per il triennio 2021/2024, lamenta che non gli è stato riconosciuto il corretto punteggio essendogli stati decurtati sei punti (inizialmente riconosciuti) maturati in ragione dell'espletamento del servizio militare di leva, che andrebbero computati indipendentemente dallo svolgimento del servizio militare in costanza di nomina e così conclude:

1) Accertare e dichiarare, previa ove occorra disapplicazione del Decreto del 25.09.2021 dell'Istituto Liceo Scientifico Einstein di Cerignola (FG) e del Decreto del Ministero dell'Istruzione n.50 del 03.03.2021 (recante la disciplina delle Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia valevoli per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430), e dell'Allegato A (Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a.) nella parte in cui opera un ingiustificato discrimen tra il servizio di leva svolto il costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, il diritto del ricorrente al riconoscimento dei n.6 punti per il servizio militare per intero svolto non in costanza di nomina e conseguente rideterminazione del punteggio della Graduatoria Istituto III Fascia A.T.A. triennio 2021/2024, e di conseguenza condannare



l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2021/2024 e successive di III Fascia di Circolo e Istituto del personale A.T.A. nell'Ambito Territoriale di Foggia;

- ordinare altresì all'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024.

*Condannare per l'effetto l'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per la mancata percezione delle retribuzioni per incarichi a tempo determinato dal 01.09.2021 sino all'accoglimento del ricorso;
vinte le spese con distrazione.*

Si è costituito il Ministero convenuto resistendo nel merito alla pretesa avversaria in quanto infondata, e chiedendo il rigetto della domanda.

All'udienza odierna la causa è stata trattata con modalità cartolare e viene decisa con la presente contestuale sentenza.

Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti della presente motivazione.

E' pacifico e documentato che il ricorrente ha espletato il servizio militare di leva nel 1993 (cfr. allegato 3 bis).

Tanto premesso chiede la valutazione del servizio militare, non assolto "*in costanza di nomina*" come , invece, richiede l'Ordinanza Ministeriale 50 del 3.3.2021 che, all'allegato A intitolato TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A. così recita " *Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.*

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.."

Orbene l'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 ("Testo Unico della Scuola"), nel disciplinare il "*riconoscimento del servizio ai fini della carriera*", al comma 7, precisa: "il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti".



L'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) ha previsto la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva *"in pendenza di rapporto di lavoro"*.

A seguito dell'emanazione del codice militare (D.Lgs. n. 66/2010) si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza minoritaria della valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina, in quanto l'art. 2050 sopra citato prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva *"in pendenza di rapporto di lavoro"*.

Tale orientamento è stato però superato dai successivi approdi giurisprudenziali (cfr. ex multis Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812 ; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12.09.2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013).

Sul punto la giurisprudenza di merito ha ritenuto che: *"si osserva innanzitutto che il Codice dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. n. 166, entrato in vigore il 9/10/2010, prevede all'articolo 2268 la "abrogazione espressa di norme primarie", fra le quali non rientrano gli artt. 62 della legge n. 312/1980 (di cui sono invece abrogati gli artt. 136/151) e 485 del D.Lgs. n. 297/1994, mentre vi rientra l'art. 20 della legge n. 958/1986 (la cui disciplina sostanziale è peraltro ripresa e confermata dall'art. 2052). Prevede altresì l'art. 2267 la "abrogazione per nuova regolamentazione della materia", "ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, di "tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie di indicate nell'articolo 1, commi 1 e 3, a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento. E' di tutta evidenza che, alla stregua dell'evocato principio costituzionale dell'art. 52 co. 2, le sopra ritrascritte norme degli artt. 62 e 485 cit., non sono affatto incompatibili con la nuova disciplina, che anzi integrano in modo coerente proprio in un settore in questa non regolamentato: quello delle*



graduatorie per le supplenze nel settore scuola (lex posterior generalis non derogat priori speciali)" (Corte d'Appello di Bologna, sentenza n. 442 del 01/08/2016).

"Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 (il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro) consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento" (Cons. Stato Sez. VI, 18-09-2015, n. 4343).

Di recente la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5679 del 2/03/2020 ha affermato che: *"Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010." "l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art.2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343).*

Principi ribaditi dalla Suprema Corte più di recente nella sentenza 15467/2021 udienza del 6.3.2021.

Le considerazioni che precedono, che affondano le loro radici in una lettura costituzionalmente orientata della normativa di settore, determinano l'accoglimento della domanda in questa sede proposta.

Ne discende la necessità di disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare contenuta nel D.M. 50 del 3.3.2021 nella parte che consente la valutazione, nelle graduatorie di istituto, del solo servizio reso in costanza di



rapporto di lavoro con il riconoscimento della valutazione del servizio militare al ricorrente nelle classi di concorso indicate nell'atto introduttivo e con riconoscimento di 6 punti non contestati nel quantum .

In questi limiti la domanda può essere accolta.

Non può infatti ordinarsi all'amministrazione convenuta di "*assumere in servizio il ricorrente*" essendo l'assunzione, per stessa ammissione dell'istante, ipotetica .

Neppure può essere accolta la domanda risarcitoria poiché del tutto generica e lamentata solo nelle conclusioni del ricorso .

Le spese di giudizio vengono poste a carico di parte resistente, con attribuzione.

PQM

Il G.L., ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa:

Accoglie parzialmente il ricorso;

Dichiara il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio militare, non assolto in costanza di nomina, con relativa attribuzione definitiva del punteggio aggiuntivo nelle Graduatorie d'Istituto III fascia ATA nell'ambito territoriale di Foggia triennio 2021/2024 con l'attribuzione di ulteriori 6 punti, con conseguente correzione della relativa graduatoria ;

condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione .

Foggia 9.2.2023

Aquilina Picciocchi

